



Vermeer, *Il Geografo* - 1668

GEOARBOR STUDIO PROFESSIONALE

Dr. Geol. Carlo D. Leoni

Iscrizione N° 776 all'Albo
dell'Ordine dei Geologi
della Regione Lombardia
C.F. LNECLD59T23F205Z
Partita IVA 06708220964

- ↳ *Geologia*
- ↳ *Geotecnica*
- ↳ *Idrogeologia*
- ↳ *Indagini ambientali*
- ↳ *Pianificazione territoriale*
- ↳ *Cave, discariche*
- ↳ *Ripristini ambientali*
- ↳ *Indagini geognostiche*
- ↳ *Ingegneria naturalistica*
- ↳ *Pozzi*
- ↳ *Rilievi topografici*
- ↳ *Rilievi GPS*
- ↳ *Laboratorio geotecnico*
- ↳ *Studi Idroelettrici*

Norme di Polizia Idraulica

ai sensi della D.G.R. del 25/01/2002 n. 7/7868 e s.m.i.



Committente: Amm. Comunale

- *delibera di adozione C.C. n. 58 del 20.09.2013;*
- *delibera di approvazione C.C. n. 14 del 20.03.2014;*
- *aggiornamento agosto 2016*

Vaprio D'Adda, 01/08/2016

Dott. Geol. Carlo Leoni



INDICE

1. DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA E ISTITUZIONE DELLE NORME DI POLIZIA IDRAULICA	2
2. NORME GENERALI A TUTELA DEI CORSI D'ACQUA	5
2.1 Attività vietate	5
2.2 Attività soggette ad autorizzazione	5
3. NORME PER LE FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE	7
3.1 Attività vietate	7
3.2 Attività soggette ad autorizzazione	7
3.3 Note	8
4. NORME PER I CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	9
4.1 Attività vietate	9
4.2 Attività soggette ad autorizzazione	10
4.3 Regolamento di gestione della polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi	11
5. PROCEDURE AI SENSI DELLA D.G.R. 7/7868 E DELLE NORMATIVE VIGENTI	12
5.1 Ripristino dei corsi d'acqua demaniali a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica	12
5.2 Atti e Canoni di polizia idraulica	12
6. DOCUMENTAZIONE SPECIALISTICA PER LE OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA IDRAULICO	13

1. DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA E ISTITUZIONE DELLE NORME DI POLIZIA IDRAULICA

A tutela dei corpi idrici di competenza pubblica o consortile (competenza diretta del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorresi) del territorio di Bussero sono state istituite delle fasce di rispetto all'interno delle quali alcune attività ed opere saranno vietate e/o soggette ad autorizzazione e nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904, del Regolamento ETVillorresi n° 424 del 02/03/11, del R. R. n°3 del 8/2/2010 e della D.G.R. 6/4/11 n° IX/1542 e s.m.i.

La tutela delle aste fluviali dell'intero sistema idrografico comunale è altresì espletata mediante le norme generali di tutela dei corsi d'acqua.


A) La fascia di rispetto per i corsi d'acqua di competenza pubblica deve essere fissata in base alle necessità che di seguito sono descritte e che devono intendersi per entrambe le sponde.

Area di scarpata morfologica stabile (Fascia 1)

In base alla legislazione di riferimento (d.g.r. n.7/7868 e d.g.r. 7/13950, Allegato B, punto 5.2), lungo tutti i corsi d'acqua individuati, dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 metri dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua.

Area di manutenzione e di pronto intervento (Fascia 2)

Questa area è necessaria per la movimentazione dei mezzi (ad esempio trattori, ruspe) per attività di manutenzione e di pronto intervento sull'alveo dei corsi d'acqua. E' utile delimitare in circa 6 metri questa zona che sommati alla fascia 1 permette di avere a disposizione 10 metri per le attività indicate.



In corrispondenza del Torrente Molgora la fascia di rispetto (F.R.) viene individuata per ogni sponda come somma tra l'area di scarpata morfologica stabile e l'area di manutenzione e di pronto intervento e, pertanto:

$$\mathbf{F.R. = F1 + F2 = 4 + 6 = 10 \text{ metri}}$$

B) La fascia di rispetto per i corsi d'acqua di competenza diretta del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorresi (canali terziari e Naviglio Martesana), in conformità con le prescrizioni di cui alle succitate norme, viene individuata nel modo seguente:


In corrispondenza dei tratti a cielo aperto del Naviglio Martesana: 10 metri per ciascuna sponda misurati dal ciglio superiore della riva incisa o dal piede dell'argine ove presente.

In corrispondenza dei tratti a cielo aperto dei canali secondari: 6 metri per ciascuna sponda misurati dal ciglio superiore della riva incisa o dal piede dell'argine ove presente.

In corrispondenza dei tratti a cielo aperto dei canali terziari: 5 metri per ciascuna sponda misurati dal ciglio superiore della riva incisa o dal piede dell'argine ove presente.

In corrispondenza dei tratti intubati dei canali terziari: 5 metri per ciascun lato a partire dalla circonferenza esterna della dorsale del tratto intubato.

Di seguito si riportata un estratto dell'Allegato C della delibera interna del Consorzio Est Ticino Villorresi N°424 del 2 marzo 2011, parte integrante e sostanziale della D.G.R. n° IX/1542, illustrante le modalità di calcolo delle fasce di rispetto del reticolo di competenza consortile.



La cartografia allegata (Tavola n°2), di fatto, costituisce un chiaro riferimento ai limiti della fascia di rispetto, ma l'esatto limite deve essere determinato da una misura diretta sul terreno rispetto alle caratteristiche morfologiche del corpo idrico interessato.

L'esatta delimitazione delle fasce di rispetto dovrà, inoltre, essere riportata per ogni singolo intervento soggetto ad autorizzazione, nelle planimetrie ottenute da rilievi topografici di dettaglio dell'area oggetto dell'intervento.

Norme di Polizia Idraulica
 Amministrazione Comunale di Bussero (MI)

2. NORME GENERALI A TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Tali norme vengono individuate al fine di preservare la funzionalità idraulica dell'intero sistema idrografico del territorio comunale, pertanto in corrispondenza dell'alveo di tutti i corsi d'acqua presenti all'interno del territorio comunale di Bussero è fatto obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

2.1 Attività vietate

- a) E' fatto divieto assoluto di procedere alla copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua (art. 115 D.Lgs. 152/06), che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
- b) E' assolutamente vietata l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- c) Non è ammesso il posizionamento longitudinalmente in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua;
- d) Non è ammesso lo scarico nei corpi idrici delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne, così come disciplinate dalla normativa nazionale di settore (art. 113 D.Lgs. 152/06).

2.2 Attività soggette ad autorizzazione

- a) Realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza unicamente all'interno dei centri abitati e comunque dove non vi siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- b) In caso di assoluta necessità e di accertata impossibilità di diversa localizzazione è consentito il posizionamento longitudinalmente in alveo, di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, interrare purché non si riduca la sezione del corso d'acqua;
- c) Possono essere consentiti guadi/selciatori, traverse di fondo, manufatti di sistemazione idraulica e opere di difesa;
- d) Realizzazione di opere di derivazione d'acqua;
- e) E' consentito lo scarico di acque meteoriche, delle acque fognarie degli scolmatori di troppo pieno, di acque fognarie depurate ed acque industriali, nei corsi d'acqua previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. La domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata da apposita relazione idrologica-idraulica, per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi indicati nella direttiva dell'Autorità di Bacino "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica" paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n°18/2001);

Norme di Polizia Idraulica
Amministrazione Comunale di Bussero (MI)

f) Si dovranno rispettare comunque i limiti imposti dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque che indica i seguenti parametri di ammissibilità:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature;

Il manufatto di recapito, dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovrà prevedere degli accorgimenti tecnici per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua. Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente allo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione con restituzione modale nella rete, ecc.) previa verifica della permeabilità dei terreni;

g) Lo spostamento dei corsi d'acqua dalla loro sede attuale per motivi urbanistici è possibile, quando ciò si renda necessario, nel rispetto però delle seguenti prescrizioni:

- Domanda di autorizzazione all'Ente competente
- Richiesta di sdemanializzazione al Demanio e nuovo accatastamento
- Relazione di compatibilità idraulica che certifichi che il nuovo tracciato non pregiudichi la funzionalità del corso d'acqua in quanto ne ripete le sezioni idrauliche senza riduzioni critiche.

3. NORME PER LE FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE

All'interno delle fasce di rispetto del Reticolo Principale di competenza regionale (cfr. Tavola 1), si applicano le seguenti disposizioni:

3.1 Attività vietate

I seguenti lavori ed atti sono vietati:

- a) Attività di trasformazione dei luoghi, che modificano l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- b) Realizzazione di nuove edificazioni e/o di ampliamenti in planimetria.
- c) Insediamenti per attività produttive;
- d) Gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità d'invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità d'invaso in area idraulicamente equivalente;
- e) Realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D. Lgs. N°22/57, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- f) Realizzazione di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso le sponde. Scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità dell'argine.
- g) I lavori e gli atti di cui all'art. 96, del R.D. 25 luglio, 1904, n. 523.

3.2 Attività soggette ad autorizzazione

Sono consentiti, solo dopo espressa autorizzazione e/o nulla osta idraulico da parte dell'Ente Competente, i seguenti lavori ed atti:

- a) Gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/01, e gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo senza aumento di superficie o di volume e senza aumento del carico insediativo, come definiti alle lett. a), b) e c) dell'art. 27 della L.R. 12/2005;
- b) La ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità) e a rete riferite a servizi pubblici essenziali e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento validato dall'Ente

Norme di Polizia Idraulica
Amministrazione Comunale di Bussero (MI)

Competente; gli interventi devono garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti, l'intervento è subordinato all'adozione di adeguati provvedimenti cautelativi nei confronti di possibili allagamenti dell'area e di un progetto corredato da uno studio idraulico che preveda eventuali opere di difesa nei confronti delle acque tali da non compromettere la sicurezza delle aree circostanti;

- c) Interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto idrogeologico ed idraulico dell'area. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idrogeologico ed idraulico del bacino di riferimento;
- d) Impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti, i relativi interventi saranno soggetti a parere di compatibilità dell'Ente Competente. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idrogeologico ed idraulico del bacino di riferimento;
- e) Il rimodellamento del terreno può essere concesso, solo laddove fa parte di un progetto di sistemazione idraulica che consideri l'influenza che gli interventi inducono a monte e a valle dell'area;
- f) L'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, fermo restando le disposizioni all'art. 112 del D. Lgs. N°152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) Il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale, i relativi interventi saranno soggetti a parere di compatibilità dell'Ente Competente;
- h) I cambi delle destinazioni colturali, che potranno interessare esclusivamente, aree attualmente coltivate;

3.3 Note

Gli interventi consentiti previa autorizzazione devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superfiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

All'interno delle fasce di rispetto così definite è consentita la realizzazione di opere pubbliche atte a garantire la messa in sicurezza della viabilità ordinaria.

Norme di Polizia Idraulica
Amministrazione Comunale di Bussero (MI)

4. NORME PER I CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

Ogni atto od opera previsto in corrispondenza dei corpi idrici di competenza diretta del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi (cfr. Tavola 1), dovrà essere preventivamente concordato con l'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento ETVillorosi n° 424 del 02/03/11, del Regolamento Regionale n°3 del 8 febbraio 2010 e della D.G.R. n° IX/1542 del 6 aprile 2011 e s.m.i.

Valgono nella fattispecie le seguenti disposizioni:

4.1 Attività vietate

- a) La realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni ad una distanza minima compresa dai 5 ai 10 metri dal ciglio dei canali a seconda dell'importanza del canale;
- b) La messa a dimora di alberature quali siepi o filari, lo scavo di fossi e canali nonché il movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal consorzio competente;
- c) Qualunque occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- d) Qualunque scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
- e) Qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni o in qualunque modo alterare il regime idraulico della bonifica stessa;
- f) Qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua;
- g) Qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica o di irrigazione col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o sostanze che possano comunque dar luogo a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
- h) Qualunque deposito di terre o di altro materiale di risulta a distanza inferiore di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
- i) Qualunque ingombro o deposito di materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio e loro pertinenze;

Norme di Polizia Idraulica
Amministrazione Comunale di Bussero (MI)

- j) Qualunque interruzione o impedimento, con la costruzione di rilevati, del deflusso superficiale dei fossi e dei canali.

4.2 Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggetti a provvedimenti di assenso oneroso, rilasciati dal consorzio di bonifica competente, nella forma della concessione o dell'autorizzazione, le seguenti opere e interventi, collegati al reticolo idrico di bonifica:

- a) Variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
- b) Costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
- c) Derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo;
- d) Immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
- e) Costruzione di rampe di ascensione ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
- f) Transito sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli di ogni tipo;
- g) Estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
- h) Realizzazione di recinzioni a carattere amovibile, da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a 'maglia sciolta' con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie e con l'impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del consorzio a cura e spese di chi inoltra l'istanza, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità autorizzatoria è estesa a pali, aventi la stessa caratteristica d'amovibilità, costituenti testata di serra mobile;
- i) Il taglio e lo sfalcio delle erbe nascenti sulle pertinenze consorziali;
- j) La temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del consorzio.

La tombinatura può essere consentita, con provvedimento di assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di pubblica incolumità o dalla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, previa espressa richiesta comunale.

L'immissione nei canali consorziali di acque provenienti da fognature o stabilimenti industriali non può essere assentita se non sono state preventivamente ottenute dai richiedenti le autorizzazioni prescritte

dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque, e se non sono state adottate tutte le misure atte a determinare la decantazione e la depurazione delle acque anzidette.

4.3 Regolamento di gestione della polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

La D.G.R. n° IX/1542 del 6 aprile 2011 approva e recepisce come parte integrante della stessa norma il regolamento consortile emanato con delibera interna di consorzio n°424 del 2 marzo 2011, determinando un quadro normativo più completo ed esaustivo.

L'elenco tipologico delle attività vietate, concesse o soggette ad autorizzazione sui canali consortili, fatto salvo quanto riportato ai precedenti paragrafi 4.1 e 4.2, dovrà pertanto tener conto delle disposizioni di cui alla delibera di consorzio e, in particolare, degli articoli dal n°4 a n° 22.

Tale deliberazione viene riportata, omettendone gli allegati, alla pagina seguente.



REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA POLIZIA IDRAULICA

Sommarario

RETE CONSORTILE

- art. 1 - Premesse
- art. 2 - Definizioni
- art. 3 - Rete consortile
- art. 4 - Fasce di rispetto
- art. 5 - Obblighi dei frontisti e dei privati
- art. 6 - Attività vietate
- art. 7 - Attività ammesse
- art. 8 - Tombinature e coperture di canali
- art. 9 - Realizzazione di opere
- art. 10 - Transiti veicolari e ciclopedonali
- art. 11 - Navigabilità e altri usi delle acque
- art. 12 - Scarichi di acque non consortili
- art. 13 - Regolazione dei canali ed asciutte

PROCEDURE

- art. 14 - Inclusione nella rete consortile
- art. 15 - Dismissione di rete consortile
- art. 16 - Autorizzazione di attività di terzi

- art. 17 - Concessione
- art. 18 - Concessione di scarico
- art. 19 - Autorizzazione
- art. 20 - Nulla osta e pareri
- art. 21 - Canoni e altri oneri
- art. 22 - Cessione, trasferimento e rinuncia

VIGILANZA E CONTROLLO

- art. 23 - Autorità di polizia idraulica
- art. 24 - Agente accertatore
- art. 25 - Commissione di polizia idraulica consortile
- art. 26 - Sanzioni e procedure
- art. 27 - Norme transitorie

Allegato A Rete consortile - Elenco dei canali

Allegato B Fasce di rispetto e altri vincoli

Allegato C Modalità di calcolo fasce di rispetto

RETE CONSORTILE

art. 1 - Premesse

1. Il Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3 si applica integralmente a tutta la rete consortile.
2. Il presente regolamento definisce le regole per l'uso della rete consortile con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con terzi interferenti.
3. Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi assume funzioni di gestione, manutenzione e polizia idraulica sui corsi inseriti nella rete consortile, definita con appositi atti del Consiglio d'amministrazione conformemente alla normativa vigente e al presente regolamento.

art. 2 - Definizioni

1. Nel regolamento i seguenti termini assumono i significati in appresso definiti:
 - a) **Autorità di polizia idraulica:** il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;
 - b) **Rete consortile** (anche abbreviato in "rete"): i canali, le opere idrauliche, le servitù di acquedotto, le pertinenze e fasce di rispetto, cui si applica il presente regolamento;
 - c) **Canale:** corso d'acqua, alveo, naviglio, roggia, derivatore, diramatore e altre infrastrutture lineari atte a veicolare acque;
 - d) **Fascia di rispetto:** porzione di territorio nell'intorno dei canali, all'interno della quale ogni tipo di attività è normata dal presente regolamento;
 - e) **Atto autorizzativo:** provvedimento di assenso

rilasciato dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, a titolo oneroso o non oneroso, per permettere lavori, atti o fatti che rientrano nelle attività ammesse dal presente regolamento e che interessano la rete consortile.

2. Per quanto non citato valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3.

art. 3 - Rete consortile

1. La rete consortile è costituita da canali, opere idrauliche, servitù di acquedotto pertinenze e fasce di rispetto con diretta titolarità del Consorzio o affidati in concessione o in gestione o comunque in diritto d'uso a vario titolo. L'individuazione dei canali e altre opere idrauliche costituenti la rete consortile, è definita dal Consiglio di amministrazione con apposite deliberazioni.
2. La rete consortile si divide in principale, secondaria e terziaria. La graduazione dei canali avviene in base al livello di derivazione da un corso d'acqua pubblica. Nel catasto consortile può essere variata la classificazione in base all'importanza idraulica del canale stesso.
3. Nell'**Allegato A** è riportato l'elenco dei canali consortili, cui si applicano le norme del presente regolamento.
4. La Direzione Area Programmazione cura la tenuta di un Catasto della rete consortile anche tramite apposito Sistema informativo territoriale. La mappa e il catasto di tutta la rete vengono periodicamente aggiornati e approvati con apposita delibera del

Consiglio d'amministrazione. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento sarà approvato il primo catasto della rete.

5. Nel catasto e nel SIT risulteranno l'elenco dei canali primari, secondari e terziari con specificati almeno: le fasce di rispetto, i punti di origine, i comuni attraversati, la portata nominale all'origine, la navigabilità e altri vincoli d'uso specifici, il titolo da cui discende la gestione consortile e la modalità di gestione prevista.

6. Il catasto e il SIT registreranno allo stesso modo l'elenco delle opere di regolazione idraulica almeno nei punti di origine di ogni canale le altre opere idrauliche principali di regolazione o sollevamento comunque gestite dal consorzio.

art. 4 - Fasce di rispetto

1. Tutti i canali sono affiancati da fasce di rispetto atte a proteggerli, a permetterne lo sviluppo futuro, a garantirne una corretta manutenzione e a ridurre i danni conseguenti a perdite d'acqua accidentali.

2. Nelle fasce di rispetto vige il divieto di edificazione nel soprassuolo e nel sottosuolo, salvo quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

3. Sulla rete principale le fasce di rispetto sono pari a 10 metri per ogni argine. Sulla rete secondaria le fasce sono pari a 6 metri e sulla rete terziaria le fasce sono pari a 5 metri, sempre per ogni argine. Le fasce di rispetto sulla rete consortile, in base alla classificazione della rete stessa, sono riportate nell'**Allegato B** al presente regolamento.

4. Quando tratti tombinati o coperti della rete consortile si trovano in ambito fortemente urbanizzato, la fascia di rispetto può essere ridotta, limitatamente al sottosuolo, sino a m. 5 con provvedimento motivato della Commissione consortile di polizia idraulica. Con il medesimo provvedimento, la Commissione definisce le condizioni specifiche per garantire la sicurezza del canale e gli obblighi ed oneri a carico dei frontisti e privati usufruenti della riduzione della fascia. La definizione di tali obblighi ed oneri avviene con specifico atto convenzionale tra il Consorzio e il terzo interessato.

5. Le fasce di rispetto sono misurate come descritto nell'**Allegato C**.

6. Le edificazioni o altre compromissioni delle fasce di rispetto esistenti al momento dell'approvazione del presente regolamento si considerano temporaneamente ammesse quando siano in regola con le norme consortili in vigore all'atto della loro realizzazione e purché rispettino le norme urbanistiche edilizie, sanitarie e ambientali. Tali edificazioni o compromissioni devono essere rimosse ove siano di pregiudizio immediato alla sicurezza, alla manutenzione e alla gestione dei canali. Tali edificazioni e compromissioni, giunte a maturità o deperimento, non possono essere più ammesse se non rispettano il presente regolamento. Eventuali modifiche che interverranno in tempi successivi dovranno anch'esse rispettare il presente regolamento.

7. Per i canali inseriti nel Piano Paesaggistico

Regionale, parte integrante del Piano Territoriale Regionale, alle relative fasce di rispetto sono altresì applicati i vincoli di cui all'art. 21 della relativa normativa. Nell'Allegato B sono individuati i canali rientranti nel Piano Paesaggistico Regionale.

8. Alle Amministrazioni comunali e provinciali sarà data comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente regolamento affinché adeguino i loro strumenti urbanistici e regolamentari riportando e segnalando opportunamente la rete consortile e le fasce di rispetto dei canali prescrivendo opportune misure di salvaguardia.

art. 5 - Obblighi dei frontisti e dei privati

1. Per i frontisti, su tutta la rete consortile valgono le norme di cui all'art. 12 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3.

2. I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei terreni compresi nel perimetro consortile, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 13 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3.

3. Su tutti i terreni ricadenti nel perimetro consortile, il Consorzio, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali ha la facoltà di:

a) occupare permanentemente o temporaneamente i terreni consorziati, salvo le esenzioni di cui all'art. 1033 C. 2 del C.C., per la costruzione di nuove opere consorziali e per la sistemazione e manutenzione di quelle esistenti e relative pertinenze;

b) utilizzare fossi e cavi dei consorziati anche se di proprietà o ragione privata;

c) praticare sui fondi dei consorziati nuovi transiti o passaggi di carattere permanente o temporaneo;

d) accedere ai fondi dei consorziati per motivi di studio e di procedere sui fondi prescelti a sperimentazioni attinenti ai sistemi irrigui od alla ricerca di elementi statistici, con obbligo dei consorziati di comunicare al Consorzio tutte le notizie, le informazioni ed i dati relativi al proprio ordinamento irriguo e colturale richieste.

e) di far transitare il personale addetto ai servizi consortili sulle sponde dei canali ed accedere ai fondi privati per ogni necessità di lavoro o di vigilanza;

4. Le occupazioni ed i vincoli di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d) danno diritto ai consorziati ad un'indennità la cui determinazione spetta al Dirigente competente. In particolare per le occupazioni ed i transiti permanenti di cui alle lettere a) e c) del precedente c. 3, le occupazioni dovranno essere costituite con atto di servitù. Le occupazioni ed i vincoli di cui al presente comma, si costituiscono con l'invio di comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. contenente copia della relativa determinazione dirigenziale.

art. 6 - Attività vietate

1. Su tutta la rete consortile, relative pertinenze e fasce di rispetto valgono i divieti assoluti di cui all'articolo 3 del Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3.

2. Sulla rete consortile, relative pertinenze e fasce di rispetto è fatto divieto di:

a) realizzare qualunque opera o posizionare infrastrutture in alveo;

b) aprire nuove bocche e punti di derivazione, salvo quelli disposti dal Consorzio;

c) realizzare canali e fossi nei terreni laterali ai corsi

d'acqua a distanza minore della loro profondità, misurata dal piede esterno degli argini o dal ciglio superiore della riva incisa con un limite comunque mai inferiore a m. 1;

d) aprire cave temporanee o permanenti e di realizzare movimenti di terreno che possano dar luogo a ristagni o impaludamenti, ad un distanza inferiore a metri 10 dal piede esterno degli argini o dalla riva incisa dei canali non muniti di argini, per qualsiasi tipologia di canale;

e) demolire e ricostruire all'interno della fascia di rispetto;

f) recintare tratti di canale, fatto salvo necessità legate alla pubblica incolumità o cantieri provvisori;

g) posare cartelli pubblicitari lungo i canali aventi valore paesaggistico indicati nell'Allegato B.

art. 7 - Attività ammesse

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3, su tutta la rete valgono altresì le seguenti regole generali:

a) tutti gli interventi e le attività non devono ledere il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete consortile;

b) l'intervento diretto da parte del Consorzio, è ammesso previa approvazione degli organi consortili preposti;

c) la realizzazione di interventi da parte di terzi è ammessa nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

2. Le attività di terzi avvengono a totale rischio dei richiedenti sia nella fase di attuazione che per le conseguenze che le stesse possono avere sulla rete e su altri terzi confinanti.

3. Le attività di terzi sono sempre soggette ad atto autorizzativo da parte dell'Autorità di polizia idraulica (concessione, autorizzazione o nulla osta). Gli oneri, quando dovuti, sono calcolati per analogia sulla base dei canoni stabiliti dalle norme regionali vigenti per situazioni simili e tenendo conto degli specifici fattori legati:

a) al valore di mercato delle aree interessate;

b) alla modificazione del valore della rete;

c) all'aggravio dei costi di manutenzione e gestione;

d) ai nuovi rischi potenziali cui il consorzio può essere soggetto.

4. Con l'atto autorizzativo i terzi si assumono piena responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla rete, persone o cose, o subiti dalle acque consortili in conseguenza dell'opera concessa. Nell'atto autorizzativo sono definiti, quando dovuti, i canoni e gli altri oneri connessi.

5. L'Autorità di polizia idraulica può concedere la gratuità totale o parziale per attività senza fini di lucro, che non comportino opere permanenti, con finalità ambientali, culturali, sociali e sportive.

6. Nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento sono ammesse:

a) la variazione o l'alterazione del percorso delle rete a condizione che non venga ridotta la capacità di portata nominale del corso d'acqua;

b) la tombinatura e copertura dei canali in tratti fortemente urbanizzati, ove ricorrano gravi ragioni di pubblica incolumità o di tutela sanitaria certificati dall'autorità competente e previa approvazione, quando prevista, della Commissione di polizia idraulica consortile;

c) la realizzazione di attraversamenti aerei e di

infrastrutture aeree in parallelismo in caso di comprovata necessità e impossibilità di diversa localizzazione, purché non lesive del valore della rete consortile;

d) il transito su alzaie e banchine, a condizione che sia compatibile con gli usi primari di gestione della rete e con gli altri usi già in essere e comunque nei limiti della stabilità e sicurezza delle opere idrauliche;

e) la navigazione e altri usi ludici delle acque, quando le condizioni idrauliche, statiche e di esercizio della rete lo consentano;

f) lo scarico di acque non consortili, purché gli stessi non generino peggioramento della qualità d'uso delle acque nello specifico canale.

art. 8 - Tombinature e coperture di canali

1. Per tombinatura si intende la realizzazione di coperture dei corsi d'acqua con manufatti circolari, scatolari o gettati in opera con modifica della livelletta di fondo del corso d'acqua; per copertura si intende la semplice posa di manufatti od il getto di soletta in appoggio sulle banchine senza modifica della livelletta di fondo e della sezione del corso d'acqua.

2. La tombinatura e copertura dei canali per lunghi tratti è normalmente vietata, salvo che sia disposta o realizzata dal Consorzio ai fini della funzionalità della rete.

3. La tombinatura e copertura dei canali in tratti fortemente urbanizzati e per tratti superiori a m. 10,00, può essere ammessa solo per ragioni di incolumità pubblica dichiarate dal Comune interessato e previo parere positivo della Commissione di polizia idraulica consortile e comporta, oltre al versamento dei canoni concessori, anche il ristoro dell'aggravio degli oneri manutentivi e gestionali ove fossero accertati in sede di istruttoria tecnica.

4. La tombinatura o copertura finalizzata alla realizzazione di accessi ciclopedonali o carrabili, se di misura inferiore a m. 10,00, non è assoggettata alla presentazione della certificazione delle ragioni di pubblica incolumità. A tale fattispecie di interferenza si applicano i canoni di polizia idraulica relativi a passerella/ponticello ciclopedonale e a ponte carrabile.

5. La tombinatura o copertura dei canali non deve mai ridurre la capacità di portata nominale del corso d'acqua.

art. 9 - Realizzazione di opere

1. La realizzazione di opere lungo la rete consortile, sia in attraversamento che in parallelismo, deve sempre salvaguardare la continuità di transito dei mezzi da lavoro lungo le alzaie dei canali principali.

2. Tutti gli attraversamenti aerei con reti tecnologiche sono ammessi solo in caso di problematiche tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi o dettate da norme di legge e non risolvibili con diverse soluzioni progettuali. Tali attraversamenti sono ammessi in sovrappasso quando annegati o ancorati direttamente a manufatti esistenti purché non contrastino con il valore storico, architettonico e paesaggistico dei luoghi.

3. Nel caso di realizzazione di nuovi ponti o passerelle sui canali principali, dovrà essere garantita la

continuità di transito dei mezzi d'opera consortili lungo l'alzaia, attraverso una luce libera netta di m. 4,00 di larghezza e m. 3,00 di altezza. In ogni caso, l'intradosso del ponte o della passerella dovrà essere posto ad una quota di m. 1,00 dalla sommità arginale e comunque a non meno di m. 1,00 dalla linea di massimo invaso del corso d'acqua. Sui canali secondari e terziari le distanze da rispettare saranno stabilite in fase di istruttoria sulla base delle direttive del Dirigente Area Rete.

4. Per i canali che sono inseriti in vie navigabili classificate valgono le regole fissate dalle autorità di navigazione.

5. Per i canali non inseriti nelle vie navigabili, ma in cui è possibile la navigazione in base all'**Allegato B**, l'intradosso dei ponti, delle passerelle o sovrappassi dovrà essere posizionato:

a) normalmente, ad una quota di almeno m. 3,00 dalla sommità arginale e comunque con un tirante d'aria di almeno m. 3,00 dalla linea di massimo invaso del corso d'acqua; nel caso di impossibilità di rispettare i suddetti requisiti, il ponte o la passerella dovranno essere di tipo girevole o levatoio;

b) ad una quota minima m. 1,50 dalla sommità arginale e comunque garantendo un tirante d'aria di almeno m. 1,50 dalla linea di massimo invaso del corso d'acqua, per il caso di navigabilità prevista solo per piccole imbarcazioni a remi.

6. Tutti gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo, dovranno essere posti a quota inferiore a quella raggiungibile in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno essere adeguatamente protetti, sia per fenomeni di erosione sia da lavori di manutenzione dell'alveo. Tali attraversamenti debbono rispettare le seguenti prescrizioni minime:

a) distanza dal fondo: m. 1,00

b) tipo di protezione: cappa in cls/resine di spessore minimo di cm. 20.

7. Le reti tecnologiche interrato (gas, fognatura, acqua, telecomunicazioni, elettrodotti, ecc.), posate in parallelismo su strada alzaia o in banchina dovranno essere poste a quota inferiore a quella raggiungibile con le lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree stesse e dovranno essere adeguatamente protette ed opportunamente segnalate. Le prescrizioni sono stabilite con l'atto autorizzativo.

8. In presenza di programmi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, o qualora i canali facciano parte di piani paesaggistici, la costruzione di infrastrutture posizionate longitudinalmente sopra i canali e le relative alzaie o banchine non è ammessa. Le infrastrutture presenti in difformità della presente prescrizione sono rimosse allo scadere della concessione in essere. Nell'**Allegato B** sono individuati i canali rientranti nel Piano Paesaggistico regionale cui si applica la presente norma.

art. 10 - *Transiti veicolari e ciclopedonali*

1. Le alzaie, le banchine, le sommità arginali e le fasce di rispetto, servono alla manutenzione della rete idraulica e al passaggio dei mezzi consortili o autorizzati.

2. Sulle alzaie è vietato il transito con mezzi motorizzati non consortili, salvo specifica autorizzazione.

3. Il transito ciclopedonale ed equestre, quando le condizioni lo permettono, è ammesso solo a rischio del passante.

4. Le alzaie aventi anche funzione di viabilità ordinaria, regolata dal Codice della strada, sono concesse solo agli Enti Pubblici con obbligo a loro carico di adeguare l'infrastruttura alle norme vigenti e di curarne la vigilanza. Gli enti concessionari non possono limitare il passaggio dei mezzi consortili per le attività connesse alla gestione e manutenzione del canale, senza accordo preventivo col Consorzio.

5. Il limite di velocità su tutte le alzaie non utilizzate per la viabilità ordinaria è di 15 km orari. Sulle alzaie date in concessione valgono i limiti stabiliti dagli enti responsabili.

6. Su tutte le alzaie, non date in concessione, sono segnalati i pericoli esistenti per tutti coloro che le percorrono. In particolare sarà indicata la mancanza di specifiche protezioni, la presenza di possibili lavori in corso e di mezzi circolanti nelle due direzioni, le dimensioni ridotte della strada, il possibile fondo sconnesso e la presenza di acqua alta e veloce.

7. Su tutte le alzaie, non date in concessione, la definizione delle modalità di percorribilità delle alzaie e la segnalazione specifica sono definiti con ordinanza del Presidente del Consorzio. Il posizionamento della segnaletica può essere posto in capo ai concessionari, con i modelli definiti nella medesima ordinanza. La segnalazione attualmente presente sarà adeguata entro 24 mesi dall'approvazione del presente regolamento.

art. 11 - *Navigabilità e altri usi delle acque*

1. L'uso irriguo, ambientale, industriale ed energetico delle acque è regolato con gli appositi regolamenti consortili. Gli altri usi fruitivi seguono le norme del presente regolamento salvaguardando gli usi primari citati.

2. La navigazione sui canali definiti navigabili in forza di norme regionali o statali è ammessa con le specifiche determinate dalle norme stesse, dai provvedimenti delle autorità competenti e, in difetto dalle norme del Codice della navigazione (RD 327/1942) e del Regolamento sulla navigazione delle acque interne (D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631). Sui detti canali il consorzio cura la massima compatibilità possibile con gli altri usi delle acque e della rete. Il Consorzio con decisione del Direttore Area Rete può limitare la navigazione per necessità di gestione, manutenzione o mantenimento della funzionalità e sicurezza idraulica. Le decisioni del Direttore Area Rete sono tempestivamente comunicate alle autorità responsabili della navigazione.

3. La navigazione sui canali principali e secondari della rete consortile, o su tratte dei medesimi, compresi nell'**Allegato B**, è ammessa quando sussistano le condizioni idrauliche e di sicurezza e quando l'esercizio della navigazione non sia di impedimento alle attività di gestione, manutenzione o mantenimento della funzionalità idraulica. Su detti

canali la navigazione è ammessa previa autorizzazione consortile rilasciata dal Dirigente Area Programmazione con i medesimi principi e oneri definiti per le altre attività ammesse sulla rete.

4. Nelle tratte dei canali principali le condizioni di navigabilità, le tipologie di imbarcazione ammesse e le norme per la conduzione delle imbarcazioni e per gli ormeggi e alaggi delle stesse sono definite con apposite ordinanze del Presidente del Consorzio.

5. Gli altri canali non sono normalmente navigabili. Specifico atto autorizzativo in deroga può essere rilasciato dal Direttore Area Programmazione. Nell'atto di autorizzazione in deroga devono essere indicate le modalità e i dettagli tecnici di esercizio della navigazione e gli eventuali oneri a carico dell'autorizzato.

6. Su tutta la rete è vigente il divieto di balneazione, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali, rilasciate dal Direttore Area Programmazione. Negli atti autorizzativi sono definite responsabilità degli organizzatori ed eventuali oneri a loro carico.

7. Gli atti autorizzativi in deroga sono onerosi nel caso di iniziative commerciali o in conseguenza di oneri aggiuntivi cui il consorzio è soggetto. Nel caso di iniziative prive di finalità di lucro sono gratuiti.

art. 12 - Scarichi di acque non consortili

1. Nei canali principali consortili non sono ammessi scarichi di acque non consortili. Nel caso di esigenze tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi e di altra impossibilità di recapito debitamente comprovata, lo scarico è consentito previo parere di ammissibilità da parte della Commissione di polizia idraulica consortile che fisserà le specifiche condizioni di conferimento per evitare peggioramenti qualitativi delle acque e problemi al funzionamento della rete oltre agli oneri a carico dell'interessato.

2. Fatto salvo il divieto di cui al c. 1 lettera d) art. 3 Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, di norma sono ammesse a scarico nella rete consortile solo acque meteoriche o di falda e comunque acque non suscettibili di contaminazione. Per lo scarico devono sempre essere rispettate le norme in vigore e quelle di futura emanazione per il riutilizzo delle acque ai fini irrigui e civili.

3. Fatte salve altre norme specifiche, le portate ammissibili ai corsi d'acqua consortili, ove esista una sufficiente capacità di smaltimento, sono le seguenti:

a) 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;

b) 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

4. Qualora la portata massima scaricabile superi i limiti sopraindicati, dovranno essere realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di ritorno $T=20$). Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti, se necessari, accorgimenti tecnici, (ad esempio manufatti dissipatori dell'energia), per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

5. Il Consorzio può chiedere periodicamente il controllo sulla qualità e quantità delle acque scaricate, con costi a carico del concessionario. Le analisi dovranno normalmente essere effettuate presso i laboratori dell'ARPA Lombardia.

art. 13 - Regolazione dei canali ed asciutte

1. Per la regolazione dei canali è istituito un Servizio Idrometrico consortile, nell'ambito dell'Area Rete, che provvede ad ottimizzare l'uso delle acque nel rispetto delle finalità consortili. Il Consorzio si adopera per arrivare ad un completo sistema di monitoraggio della rete.

2. La regolazione ordinaria dei canali è decisa dal Dirigente dell'Area Rete che incarica il Servizio idrometrico per l'applicazione della stessa. Il Servizio idrometrico provvede alle regolazioni e le comunica tramite posta elettronica agli utenti e ad ogni altro interessato che ne faccia richiesta.

3. I canali principali sono periodicamente messi in asciutta per necessità manutentive garantendo per quanto possibile la salvaguardia della fauna ittica presente e degli ecosistemi naturali che si creano con la presenza delle acque. Il Consorzio persegue un'organizzazione delle manutenzioni dei canali principali che permetta di ridurre al minimo le necessità di asciutta.

4. I periodi di asciutta totale o parziale dei canali sono stabiliti con ordinanza del Presidente del Consorzio, pubblicata sul sito consortile e comunicata ai Comuni attraversati dal Canale Principale messo in asciutta oltre che alle autorità preposte alla sicurezza della navigazione, nel caso di canale navigabile classificato. L'ordinanza stabilisce la tipologia di asciutta, i vincoli da rispettare da parte di tutti gli utilizzatori della rete oltre che dai cittadini in generale e incarica il Servizio idrometrico per l'applicazione e la comunicazione agli interessati.

PROCEDURE

art. 14 - Inclusione nella rete consortile

1. Quando nel territorio comprensoriale si realizzano nuovi canali o opere idrauliche a cura del Consorzio le stesse entrano a far parte della rete consortile soggetta al presente regolamento con determina di presa d'atto del Direttore Generale.

2. Nella rete consortile possono entrare a far parte anche canali e loro opere collegate, situati nel comprensorio, su richiesta dei legittimi proprietari o gestori, approvata dal Consiglio d'amministrazione.

3. I canali situati nel territorio comprensoriale, non inclusi nel reticolo idrico principale o minore e non facenti capo a terzi aventi titolo possono entrare a far parte della rete consortile su richiesta di enti territoriali o per iniziativa autonoma del Consorzio, previo parere della Commissione di polizia idraulica consortile e atto di recepimento del Consiglio d'amministrazione.

4. Il Consorzio, ai sensi dell'art. 80 comma 5 della L.R.

31/2008, promuove la stipula di convenzioni con gli enti locali per la gestione del reticolo minore di loro competenza. Le convenzioni possono prevedere il censimento, la manutenzione e la gestione del reticolo e la Polizia idraulica. A fronte delle attività svolte dal Consorzio, l'ente locale è tenuto al riconoscimento di tutte le spese sostenute dal Consorzio sia in termini di personale, mezzi, attrezzature, nessuno escluso a titolo di rimborso; le modalità di detto riconoscimento saranno regolate nella convenzione consorzio/ente locale.

5. Ove non sia possibile avere certezza sulla titolarità di canali situati nel territorio comprensoriale, la cui gestione sia di pregiudizio alla funzionalità irrigua e/o idraulica, il Consiglio d'amministrazione approva una proposta di inserimento nella rete consortile e provvede a comunicarla all'Aipo, alla Regione e alle Province interessate, per eventuali osservazioni. Nel medesimo tempo la proposta viene inviata a tutti i Comuni attraversati dai canali oggetto della proposta affinché sia pubblicata per almeno 90 giorni, all'Albo pretorio. Dopo sei mesi dalla approvazione della proposta di inserimento, ove non siano pervenute osservazioni ostative, la Commissione di polizia idraulica consortile propone al Consiglio d'amministrazione l'inclusione in apposito elenco provvisorio allegato al catasto della rete consortile. Questa parte della rete viene gestita dal consorzio, salvo il sopravvenire di diritti di terzi. L'eventuale cancellazione avverrà previa compensazione tra introiti e costi sostenuti dal consorzio a carico dei richiedenti.

art. 15 - Dismissione di rete consortile

1. La Commissione di polizia idraulica consortile può decidere la dismissione di parte della rete consortile terziaria, solo dopo che siano dimostrabili almeno 20 anni di mancato utilizzo e, comunque, in osservanza delle procedure stabilite nel presente regolamento.

2. Terzi interessati possono presentare richiesta di dismissione di parti terminali della rete consortile con le procedure previste nel presente regolamento e previo indennizzo a carico del richiedente.

3. La dismissione di canali affidati al Consorzio può avvenire solo con decisione del titolare del canale stesso. La Commissione di polizia idraulica consortile provvede in questo caso solo ad istruire le proposte, ad esprimere parere tecnico e a definire i valori eventualmente da indennizzare al Consorzio.

4. Le richieste di dismissione di tratti di rete vanno presentate al Settore Gestione Rete che cura l'istruttoria della pratica, inoltrandola successivamente al Settore Tutela del territorio. La modulistica inerente la pratica, la documentazione necessaria, le modalità di istruttoria viene definita con determina del Direttore Generale.

5. La superficie da svincolare di 1,00 m di canale diramatore è determinata forfaitariamente in mq. 3,50, considerando nella misura un computo del 50% del valore delle banchine ai sensi dell'art. 1038 c. 2 del C.C.

6. L'indennizzo per lo svincolo è così determinato:

a) per le aree agricole si assume inizialmente il valore

di € 11,70 al metro quadro.

b) per le aree con destinazione edificabile si applicherà il valore al metro quadro ai fini ICI, delle aree a standard dello specifico comune o altro valore che possa definire il corretto valore delle aree in questione;

c) a titolo di esempio di calcolo, nel caso di aree agricole, il valore di svincolo per metro lineare è quindi pari ad € 40,95 calcolato su uno sviluppo di m 3,50 (€/mq 11,70 x 3,50 mq. = € 40,95);

d) qualora vi siano terreni sottesi al tratto di canale interessato allo svincolo e siano soggetti al contributo di conservazione della rete e degli impianti, dovrà essere richiesto il mancato introito di detto contributo calcolato per 30 anni e capitalizzato al tasso legale vigente;

e) qualora il richiedente necessiti di atto formale di estinzione della servitù e la sua trascrizione nei registri immobiliari, l'onere e le relative procedure saranno a suo esclusivo carico;

f) le richieste di dismissione di tratti intermedi della rete possono essere esaminate solo contestualmente alla dismissione dei tratti a valle collegati con eventuale totale indennizzo a carico del richiedente.

7. La Commissione di polizia idraulica consortile:

a) aggiorna annualmente, sulla base dell'evoluzione degli indici Istat il valore di cui al precedente c. 6 lettera a);

b) decide indennizzi diversi da quelli previsti nel presente articolo, con decisione motivata ove sia opportuno per salvaguardare gli interessi consortili.

art. 16 - Autorizzazione di attività di terzi

1. L'intervento di terzi sulla rete consortile è ammesso solo previa procedura di verifica dell'ammissibilità dell'intervento con definizione dell'atto autorizzativo e relativo pagamento dei canoni, degli oneri addizionali e delle spese d'istruttoria.

2. Il Consorzio, nell'atto autorizzatorio, può porre a carico del soggetto richiedente l'esposizione di pannelli indicanti gli estremi dell'atto stesso, sulla base di modelli stabiliti dal Direttore Generale. In caso di omissione provvederà il Consorzio imputando le relative spese al soggetto autorizzato in occasione del primo canone successivo e fatta salva l'eventuale sanzione amministrativa in base al successivo articolo 25 comma 2.

3. La concessione viene rilasciata per attività comportanti un lungo periodo di occupazione di aree della rete consortile; la durata non può essere superiore a 19 anni ed è rinnovabile. L'autorizzazione viene rilasciata per attività temporanee normalmente inferiori all'anno. Il nulla osta viene rilasciato per attività ammesse dal presente regolamento eseguite in fascia di rispetto ma non di proprietà demaniale o consortile e non in servitù di acquedotto. In casi particolari i rapporti tra terzi e consorzio sono fissati con convenzioni specifiche approvate dal Consiglio d'amministrazione sulla base dei principi fissati nel presente regolamento.

4. La procedura autorizzativa è curata dall'Area Programmazione del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi. Il Dirigente, o suo delegato, firma gli atti aventi valore esterno.

5. A titolo esemplificativo sono riportate le seguenti attività ammesse:

a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale, intese sia come

variazione di percorso o modifica dell'alveo purché non generino riduzioni della portata utile;

- b)** costruzione di ponti, passerelle e sovrappassi, sottopassi, chiaviche, botte, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, reti di telecomunicazioni, infrastrutture a rete in genere ed altri manufatti, sia in parallelismo che in proiezione aerea o in subalveo dei canali e loro pertinenze, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali purché non incidano negativamente sul funzionamento della rete e sul valore fruitivo e paesaggistico della stessa in sede di istruttoria;
 - c)** costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini solo quando conciliabili con gli usi già in essere e quando compatibili con la stabilità e la sicurezza delle banchine e degli argini;
 - d)** uso delle strade alzaie e/o delle banchine dei canali per la realizzazione di percorsi e aree destinati alla fruizione pubblica;
 - e)** transito sulle strade alzaie, sommità arginali e sulle banchine dei canali, anche con veicoli, solo quando conciliabili con gli usi già in essere e quando compatibili con la stabilità e la sicurezza delle banchine e degli argini;
 - f)** posa di ringhiere e parapetti lungo gli argini dei canali a protezione della pubblica incolumità;
 - g)** realizzazione di recinzioni e altre strutture a carattere amovibile a distanza non inferiore a metri 5 dal piede esterno dell'argine o dal ciglio superiore della riva incisa, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento e previa fidejussione coprente le spese di rimozione (per amovibile si intende reti a "maglia sciolta" ancorata pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie), con impegno scritto a rimuovere su semplice richiesta del Consorzio;
 - h)** utilizzazione colturale di terreni consorzili o demaniali;
 - i)** tombinatura e copertura quando consentita;
 - j)** l'immissione nei canali consorziali di acque di scarico quando ciò non comporti un peggioramento della qualità delle acque e un rischio idraulico.
- 6.** Le alzaie, le banchine, le sommità arginali e le fasce di rispetto possono essere utilizzate per interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi di tipo ricreativo ed ecologico purché gli stessi non confliggano con la prioritaria esigenza e funzione di gestione della rete ai fini della tutela idraulica ed idrogeologica.
- 7.** Tutti gli interventi devono essere attuati con soluzioni costruttive che si integrino con il paesaggio circostante e di massima:
- a)** eventuali manufatti di protezione devono essere realizzati in legno o in materiale idoneo al contesto urbano e/o storico del canale, così come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la cartellonistica con l'indicazione degli itinerari;
 - b)** i percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali e dei sistemi idraulici devono essere muniti di strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali naturali ed eco-compatibili;
 - c)** gli interventi di piantumazione lungo le sponde o all'interno delle fasce di rispetto devono prevedere l'uso di specie autoctone non dannose per la tenuta delle sponde ed in conformità al disposto del c. 1 lettera b) art. 3 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3.
 - d)** il rispetto delle specifiche modalità attuative fissate dagli uffici consorzili per garantire una coerenza formale agli interventi insistenti sullo stesso canale.
- 8.** La posa di parapetti lungo l'alzaia può essere ammessa ove non esistano soluzioni progettuali alternative. Gli eventuali aggravii degli oneri

manutentivi e gestionali accertati in sede di istruttoria tecnica sono normalmente richiesti al concessionario.

9. Gli interventi devono essere coerenti con le tipologie costruttive storiche presenti sul canale e con le eventuali direttive di coerenza progettuale definite dal Consorzio.

10. Per interventi di particolare complessità ed importanza, è fatta salva la possibilità di determinazioni specifiche da parte del CDA su segnalazione del Dirigente responsabile.

11. Il Direttore Generale, con apposita determina fisserà i modelli di riferimento per gli atti autorizzativi.

art. 17 - Concessione

1. Il Consorzio entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, se completa in dati e documentazione, rilascia il provvedimento richiesto o il diniego motivato.

2. La domanda di concessione deve essere inoltrata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi. La modulistica inerente la pratica, la documentazione necessaria, le modalità di istruttoria vengono definite con determina del Direttore Generale.

3. La documentazione deve essere riferita a tutte le opere in progetto che interferiscono con la rete consortile, comprese pertinenze, accessori e fasce di rispetto.

4. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 60 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta;

5. Se richiesto il Consorzio provvede, se non già richiesto dall'Istante, ad acquisire il parere vincolante dall'ufficio regionale competente o dall'AIPO; in questo caso il termine di 60 giorni decorrerà dal ricevimento del parere suddetto;

6. L'Area Rete cura l'istruttoria tecnico-idraulica secondo gli schemi e le procedure fissate dal Direttore Generale, fornendo anche le eventuali motivazioni tecniche, idrauliche, gestionali etc. che consiglino un diniego alla richiesta formulata;

7. L'Area Programmazione cura la predisposizione del disciplinare di concessione con la tipologia dell'opera, le prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali previste dal presente regolamento e quelle eventualmente indicate nella relazione tecnico-idraulica fissando il canone e gli altri oneri addizionali dovuti;

8. Il disciplinare di concessione, viene inviato al concessionario per acquisirne la preventiva sottoscrizione con lettera accompagnatoria indicante oltre ai canoni, oneri addizionali ed eventuali fidejussioni o cauzioni da pagare, le modalità di pagamento delle somme richieste, nonché gli eventuali obblighi di registrazione;

9. Verificato il versamento o deposito delle eventuali fidejussioni o cauzioni, il Dirigente competente emette l'atto concessorio definitivo.

10. Gli atti concessori, salvo diversa disposizione motivata da parte del Direttore Area Programmazione e da quanto previsto dalla normativa afferente le aree di proprietà del demanio idrico, sono soggetti a registrazione in caso d'uso. In

questa ipotesi le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Qualora il richiedente necessiti di atto formale di registrazione o trascrizione nei registri immobiliari, l'onere e le relative procedure saranno a suo esclusivo carico;

art. 18 - Concessione di scarico

1. Per le domande di concessione allo scarico valgono i principi fissati all'articolo 12 e le procedure fissate all'articolo 17 del presente regolamento.

2. Preliminarmente o congiuntamente alla presentazione della domanda al Consorzio deve essere inoltrata istanza di autorizzazione ai fini qualitativi alla Provincia competente.

3. La modulistica inerente la pratica, la documentazione necessaria, le modalità di istruttoria vengono definite con determina del Direttore Generale.

4. Gli uffici consortili verificano l'accettabilità degli scarichi secondo quanto previsto nel presente regolamento.

5. Con l'atto di concessione viene definita l'indennità di collettamento, in conformità a quanto previsto al cap. 14 del Piano di classificazione degli immobili approvato con deliberazione del C.d.A. n. 403/2010 e secondo i seguenti criteri:

a) agli scarichi con portate discontinue o continue ma variabili viene applicato il canone di fognatura, definito dal gestore del servizio, relativo al comune di ubicazione dell'immobile, con una riduzione del 20%; in assenza di altri elementi certi, il volume totale annuo di acqua scaricata, è determinato sulla base delle superfici scolanti impermeabili ed i volumi medi di pioggia annui caduti negli ultimi 10 anni nel caso di scarichi di acque meteoriche, o in relazione al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata dall'utente nel caso di scarichi provenienti da insediamenti civili/industriali;

b) agli scarichi con portate continue viene applicato il canone di fognatura, definito dal gestore del servizio, e relativo al comune di ubicazione dell'immobile, con una riduzione del 60%; il volume totale annuo di acqua scaricata, è determinato in relazione dell'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata dall'utente.

6. Il Direttore dell'Area Rete e/o il Direttore dell'Area Programmazione, sentita la Commissione di polizia idraulica consortile, possono disporre una variazione motivata dei canoni sopra definiti per esigenze di gestione della rete consortile che comportino opere e/o indennizzi o situazioni onerose particolari.

7. Per casi di particolare complessità ed importanza, è fatta salva la possibilità di diverse determinazioni da parte del CDA su segnalazione del Dirigente responsabile.

art. 19 - Autorizzazione

1. Il Consorzio entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, rilascia il provvedimento di autorizzazione richiesto o il relativo diniego motivato.

2. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi; la modulistica inerente la pratica, la documentazione necessaria, le modalità di istruttoria vengono definite con determina del Direttore Generale. L'iter procedurale dell'autorizzazione è identico all'iter

procedurale della concessione definito nei precedenti articoli.

3. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 30 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta;

4. L'autorizzazione viene normalmente rilasciata per interventi aventi carattere di temporaneità.

5. L'autorizzazione impone, a secondo della tipologia dell'opera, prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali secondo quanto previsto dal presente regolamento e quelle eventualmente indicate nella relazione tecnica istruttoria. Nello stesso atto autorizzatorio, è indicato il canone di polizia idraulica se dovuto e gli oneri addizionali se dovuti.

6. Nel caso di interventi da realizzare con urgenza, per motivi di sicurezza o pubblica incolumità, gli stessi sono soggetti ad autorizzazione provvisoria rilasciata dal Direttore Generale. La valutazione delle condizioni di urgenza è effettuata dall'Area Programmazione, sentita l'Area Rete. Il richiedente dovrà comunque inoltrare richiesta dell'atto autorizzatorio, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento, entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria.

art. 20 - Nulla osta e pareri

1. Il Nulla osta viene rilasciato, entro 30 giorni, su semplice domanda dell'interessato, con allegati i documenti necessari a valutare la richiesta. la modulistica inerente la pratica, la documentazione necessaria, le modalità di istruttoria vengono definite con determina del Direttore Generale.

2. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 30 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta;

3. Il Nulla osta impone, a seconda della tipologia dell'opera, prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali secondo quanto previsto dal presente regolamento e quelle eventualmente indicate nella relazione tecnica istruttoria.

4. L'istante si deve impegnare con apposito atto scritto ad assumersi in toto rischi e responsabilità conseguenti all'attività oggetto del Nulla osta e se del caso a rilasciare apposita fidejussione.

5. Gli oneri eventuali sono comunicati all'interessato che deve provvedere prima del rilascio del Nulla osta a liquidare la somma dovuta a favore del Consorzio.

6. Il rilascio di Nulla osta per iniziative culturali, ambientali, sociali e sportive, senza fini di lucro è deciso dal Dirigente dell'area programmazione, o suo delegato.

art. 21 - Canoni e altri oneri

1. I Canoni d'occupazione per le aree connesse alla rete consortile sono fissati dalla DGR 26 ottobre 2010 n. 9/713 e altri atti Regionali specifici.

2. Nei casi non ricompresi dalla DGR 26 ottobre 2010 n. 9/713 o di dubbio, si rimanda alla valutazione motivata della commissione di polizia idraulica, che valuta di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.

3. Per quanto riguarda gli scarichi in corso d'acqua

consortile, oltre al canone per occupazione di area, si applicano i canoni di collettamento previsti al c. 5 dell'art. 18 del presente regolamento.

4. Ad ogni concessione o autorizzazione possono essere applicati oneri aggiuntivi pari all'aggravio degli oneri subiti dal Consorzio e ai minori introiti generati dalla realizzazione dell'opera concessa o autorizzata. In particolare per i canali classificati "vie navigabili" il valore del canone può essere elevato fino al doppio dei canoni demaniali fissati per gli altri canali ricompresi nella rete consortile.

5. Le spese di istruttoria e controllo sono fissate per ogni tipologia tenendo conto dei costi generali sostenuti dal Consorzio per gestire la pratica e devono essere versate dal Concessionario al momento della presentazione dell'istanza.

6. Le spese d'istruttoria e controllo sono computate forfetariamente e comprendono le spese, sopralluogo e perizia tecnica nella fase preparatoria dell'atto autorizzatorio e la verifica e il controllo dei lavori durante la fase di realizzazione delle opere concesse/autorizzate.

7. Le spese di istruttoria e controllo per ogni istanza di concessione sono fissate forfetariamente in € 300,00 (trecento/00) una tantum;

8. Le spese di istruttoria per ogni istanza di autorizzazione e/o nulla osta, con esclusione delle attività senza fini di lucro, sono fissate in € 100,00 (cento/00) una tantum.

9. Nel caso di realizzazioni di grandi infrastrutture che impattano in modo considerevole sulle attività e sulla rete consortile, le spese di istruttoria e controllo sono definite con apposite convenzioni approvate dal Consiglio d'amministrazione e sono calcolate comprendendo tutte le attività di verifica dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi/costruttivi, oltre che l'esecuzione dei lavori, al fine di verificare che le scelte tecniche progettuali non compromettano il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete.

10. Gli importi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono soggetti a rivalutazione annua sulla base dell'aumento del costo della vita come rilevato dall'indice ISTAT.

11. Gli importi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti a rivalutazione annua sulla base dell'aumento del costo della vita come rilevato dall'indice ISTAT. L'aumento viene determinato al massimo ogni 3 anni con determina del Direttore generale e arrotondamento ai 5 euro.

12. Il Dirigente d'area ha facoltà di richiedere all'atto del rilascio del provvedimento di assenso la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione delle opere ed a copertura di danni arrecati al patrimonio consortile ed all'esercizio del corso d'acqua. Tale deposito, che potrà essere costituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, dovrà rimanere versato sino alla verifica delle opere realizzate esperita dal Consorzio con esito positivo.

13. Il Dirigente d'area ha inoltre facoltà di richiedere all'atto del rilascio del provvedimento autorizzativo la costituzione di un eventuale ulteriore deposito cauzionale, in aggiunta a quanto già previsto al precedente comma, a garanzia della messa in pristino dei luoghi allo scadere del

provvedimento di assenso rilasciato. Tale deposito potrà essere costituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta.

art. 22 - Cessione, trasferimento e rinuncia

1. Il Concessionario non può cedere ad altri, né in tutto né in parte la concessione in essere senza avere ottenuta l'autorizzazione esplicita del Consorzio.

2. Le cessioni fatte in difformità del precedente comma sono nulle e producono, per espresso patto contrattuale, la decadenza della concessione per colpa del Concessionario.

3. In caso di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento dei canoni concessori per l'intero anno corrispondente al provvedimento di rinuncia.

VIGILANZA E CONTROLLO

art. 23 - Autorità di polizia idraulica

1. Il Consorzio di bonifica Est Ticino Villosesi esercita l'autorità di polizia idraulica sul reticolo proprio e affidato secondo le norme del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente. Gli organi consortili esercitano tale attività secondo i poteri di seguito fissati, con l'obiettivo di garantire il miglior servizio nella gestione della rete affidata.

2. Le attività di polizia idraulica in capo al Consorzio, quale Autorità di Polizia Idraulica, si esplicano attraverso:

- a) il rilascio di atti autorizzativi;
- b) la tutela della rete consortile ai fini di garantirne il corretto funzionamento;
- c) la vigilanza e il controllo sulla rete consortile, le opere di bonifica comprese le relative pertinenze;
- d) il rilascio, su richiesta, di pareri idraulici sui corsi d'acqua situati nel comprensorio amministrato;
- e) la contestazione ed accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.

3. Il Consiglio d'amministrazione regola l'attività di Polizia idraulica e decide sulle variazioni patrimoniali della rete principale e secondaria.

4. La Commissione di polizia idraulica consortile decide, nei limiti stabiliti dal presente regolamento, sulle variazioni patrimoniali della rete terziaria e su tutte le questioni comportanti possibili valutazioni discrezionali inerenti la gestione della rete. La Commissione dirime anche le eventuali divergenze interpretative inerenti il presente regolamento ed esamina gli eventuali ricorsi su decisioni degli organi amministrativi consortili in merito agli atti autorizzativi.

5. Il Presidente del Consorzio, o suo delegato, vigila sulle attività di polizia idraulica ed emette ordinanze di regolazione sull'uso di tratti specifici della rete.

6. Il Direttore generale emette direttive applicative del presente regolamento, vigila sull'attività degli uffici curando il rispetto del regolamento stesso e la sua corretta applicazione.

7. Il Dirigente dell'area programmazione organizza l'attività di polizia idraulica, compresa la vigilanza, ed emette gli specifici atti autorizzativi.

8. Il Dirigente area rete cura l'espressione dei pareri idraulici quando richiesti, che nella definizione delle istruttorie di polizia idraulica.

9. Per ottimizzare le attività di vigilanza e controllo il Consorzio persegue la stipula di accordi operativi con gli organi di polizia presenti sul territorio. Gli accordi operativi sono definiti dall'area competente e sottoscritti dal Direttore Generale.

art. 24 - Agente accertatore

1. È il soggetto adibito dal Consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica che sia fornito della qualifica di agente giurato con decreto rilasciato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 70 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

2. Il Direttore generale nomina gli agenti accertatori consortili tra il personale dipendente e previa specifica formazione.

3. Al fine dell'individuazione degli Agenti accertatori, il Direttore generale può perseguire anche la stipula di accordi operativi con gli organi di polizia presenti sul territorio.

art. 25 - Commissione di polizia idraulica consortile

1. Per definire le procedure di applicazione del presente regolamento e per valutare tutte le questioni inerenti la definizione della rete consortile e la sua dismissione è costituita un Commissione di polizia idraulica consortile.

2. La Commissione dirime anche eventuali questioni interpretative relative al presente regolamento.

3. La Commissione provvederà altresì ad una revisione complessiva della rete storica consortile seguendo i principi definiti nel presente regolamento ed individuando soluzioni specifiche nei casi di difformità riscontrata.

4. La Commissione è costituita dal Presidente del consorzio o suo delegato, con funzioni di presidenza della commissione, dal Direttore generale, dai Direttori d'area, dal Responsabile del Settore Gestione Rete e dal Responsabile del Settore Tutela del territorio, con funzioni anche di segreteria. Il C.d.A., qualora lo ritenga opportuno, potrà deliberare una diversa composizione della Commissione di Polizia idraulica consortile.

5. Con il presente regolamento, la Commissione per la valutazione delle richieste di svincolo servitù nominata con deliberazione n. 349 del 17 dicembre 2009, è trasformata in Commissione di polizia idraulica;

6. La Commissione decide a maggioranza semplice dei componenti.

7. Le riunioni della Commissione, in presenza di punti da discutere, si svolgeranno di norma il primo lunedì lavorativo di ogni mese.

8. Le risultanze dei lavori della Commissione saranno riportate in apposite Determinazioni del Direttore Generale.

art. 26 - Sanzioni e procedure

1. Il Consorzio svolge le attività di vigilanza, di

accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni portate di cui al Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e al presente Regolamento avvalendosi della propria struttura organizzativa, tramite appositi agenti accertatori e in collaborazione con le Polizie provinciali e locali.

2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di euro 1.200,00 (milleduecento/00).

3. Sui contravventori gravano altresì gli obblighi di ripristino dei luoghi nonché il risarcimento dei danni.

4. La Regione, Direzione Generale Territorio ed Urbanistica, Programmazione Reticoli Idrografici e Demanio Idrico su segnalazione dell'autorità di polizia idraulica, dispone in ordine alla eliminazione del pregiudizio provocato, precisando le opere da eseguirsi e fissando il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

5. L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente dalla Regione avvalendosi del Consorzio e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e se il contravventore non sia conosciuto.

6. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della forza pubblica.

7. Agli effetti del terzo comma dell'art. 14, del terzo e quinto comma dell'art. 17, del primo e secondo comma dell'art. 18, del secondo comma dell'art. 19 e del terzo comma dell'art. 29 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché ai sensi dell'art. 80 della L.R. 31/2008 e degli art. dal n. 2 al n. 14 del Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n. 3, il Consorzio di Bonifica est Ticino Villosi si intende quale Autorità competente per l'esercizio della vigilanza, per l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento.

8. Il Consorzio provvede con l'osservanza di quanto previsto dagli articoli successivi, alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni vigenti, all'accertamento delle infrazioni ed all'irrogazione delle sanzioni, secondo le disposizioni dei propri ordinamenti relativi alle competenze degli Organi ed alle mansioni del personale.

9. Il Direttore generale individua all'interno del Consorzio gli Organi, gli Uffici ed Agenti abilitati a svolgere le attività di cui agli artt. 13, 14, 15 e 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

10. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento che attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti osservando le disposizioni Regionali nonché avvalendosi anche della collaborazione di altri organi di polizia giudiziaria.

11. Nel caso di accertamento di violazioni è redatto processo verbale di accertamento.

12. Il processo verbale di accertamento deve contenere:

- a)** l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;
- b)** le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c)** le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile -nell'ipotesi in cui il

trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato- le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;

d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;

e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;

f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;

g) l'indicazione dell'Ente o dell'Organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 18 primo e secondo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689;

h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, dell'Ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalità relative;

i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;

j) la sottoscrizione del verbalizzante;

k) l'indicazione delle generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione.

13. Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, una è inviata al Settore da cui dipende il verbalizzante ed una trasmessa alla Direzione Generale del Consorzio.

14. Fermi restando i poteri attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria per l'attività di accertamento delle violazioni di competenza consortile, gli Agenti accertatori possono effettuare le attività ed accedere ai luoghi indicati dall'art. 13 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e in particolare a tutta la rete consortile comprese le relative fasce di rispetto.

15. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

16. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

17. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

18. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un Funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione.

19. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137 terzo comma del medesimo codice.

20. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, ferme restando le obbligazioni di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno.

21. In ipotesi di trasgressioni al vigente

regolamento con attività soggette a possibili provvedimenti di assenso oneroso ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e del presente regolamento, nell'atto di contestazione sarà indicato che l'interessato può presentare domanda per la concessione in sanatoria di provvedimento di assenso oneroso entro 60 giorni dalla notifica della contestazione.

Il Consorzio, in caso di presentazione di domande in sanatoria, stabilisce se l'autorizzazione richiesta è concedibile o meno e, in caso affermativo, emette provvedimento di concessione in sanatoria a titolo oneroso con il recupero degli arretrati e ferme restando le sanzioni pecuniarie.

Nel caso in cui non si ritenga rilasciabile la concessione, verrà adottato provvedimento di rigetto e si darà corso alle procedure per la messa in pristino dei luoghi, ai sensi del c. 4 del presente articolo, a spese del soggetto responsabile della violazione, fatte salve le sanzioni eventualmente previste.

22. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio dell'importo minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento entro il termine di 60 giorni dalla contestazione.

23. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Consorzio scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

L'autorità consortile, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che si sono obbligate solidalmente; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'Organo che ha redatto il processo verbale.

Il pagamento è effettuato nelle forme ed all'Istituto Bancario esercente il Servizio di Tesoreria del Consorzio indicato nel provvedimento-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'Autorità che ha emanato il provvedimento.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione del provvedimento-ingiunzione può essere eseguita dall'Ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890.

Il provvedimento-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

24. Qualora si accerti l'esecuzione di opere o di attività incompatibili coi divieti previsti nel presente Regolamento, il Consorzio segnalerà le infrazioni rilevate alla Regione Lombardia ai fini dell'emanazione delle disposizioni occorrenti per

l'eliminazione dei pregiudizi provocati e per l'indicazione delle opere da eseguirsi e dei termini entro i quali il contravventore deve eseguire le disposizioni.

Alla segnalazione alla Regione sono allegate le eventuali osservazioni svolte dal contravventore.

25. Il Consorzio vigila e controlla sull'avvenuta esecuzione delle prescrizioni emanate dalla Regione per l'eliminazione dei pregiudizi provocati.

26. Nel caso in cui si accerti che le disposizioni Regionali non sono state eseguite nei termini fissati, il Consorzio avvertirà il contravventore che si procederà all'esecuzione forzata d'ufficio a spese del contravventore stesso; il Consorzio procederà all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte dopo l'infruttuoso decorso del termine di giorni sessanta dalla notifica dell'avviso.

27. Il Consorzio procederà all'esecuzione d'ufficio degli interventi senza bisogno di diffida al contravventore, quando l'esecuzione immediata sia ordinata dalla Regione, nei casi di urgenza o ove il contravventore non sia conosciuto

28. Ferme rimangono le ulteriori ipotesi di reato o di contravvenzione (e le relative sanzioni e procedure) previste da altre disposizioni e, in specie, dal R.D. 1775/1933 e dai Decreti legislativi 152/2006 e 4/2008.

29. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alla Legge 689/1981, alla L.R. 90/1983 e relative modifiche ed integrazioni.

art. 27 - Norme transitorie

1. Per il Naviglio Martesana restano in vigore le modalità previste dalla deliberazione di C.d.A. 358/2010 Direttive per l'autorizzazione di scarichi in Naviglio Martesana.

2. Il nuovo derivatore di Parabiago del Canale Villorosi in costruzione (*Naviglio della Valle Olona*) sarà considerato rete principale lungo il tratto principale sino alla congiunzione col Naviglio Grande.

3. All'atto dell'inserimento di nuovi canali nella rete

consortile, limitatamente alla prima annualità, l'importo del canone concessorio dovuto al consorzio è pari agli oneri complessivamente dovuti dal concessionario alla pubblica amministrazione precedentemente competente.

4. Per le Concessioni approvate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non ancora registrate presso l'Ufficio del Registro, si applica il **c. 10 dell'art. 17** del presente regolamento.

5. Dalla data di scadenza delle concessioni e per tutto il periodo che precede la comunicazione di rinnovo o di rideterminazione dei canoni rimangono in essere le condizioni pattuite con il precedente atto. Per le concessioni scadute il cui canone è stato assolto nella forma dell'una tantum all'atto della stipula della concessione stessa, qualora ricorrano i presupposti per la riscossione degli arretrati, si applica la prescrizione quinquennale. In tali casi, il Direttore Generale può disporre, con proprio atto motivato, la riscossione rateizzata fissando il numero delle rate e la relativa temporalità.

6. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento, il Direttore Generale, sentiti i Direttori d'Area, adotta con proprie determinazioni, le direttive previsti dal presente regolamento per definire le procedure applicative.

7. Di dare atto che le deliberazioni del C.d.A. nn. 59/2006, 125/2007, 139/2007, 140/2007, 142/2007, 341/2007, 349/2009 e 371/2010, cessano la propria efficacia dalla data di approvazione del presente regolamento o da altri atti dirigenziali, emanati ai sensi del precedente comma 5.

8. Per l'anno 2011, si applicano i canoni fissati dalla DGR 26 ottobre 2010 n. 9/713 rivalutati dell'1,6%, così come risulta dall'aumento del costo della vita rilevato dall'indice ISTAT. Per gli anni successivi, la rivalutazione sarà determinata con provvedimento del Direttore Generale.

5. PROCEDURE AI SENSI DELLA D.G.R. 7/7868 E DELLE NORMATIVE VIGENTI

5.1 Ripristino dei corsi d'acqua demaniali a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta come da art. 35 del D.P.R. 380/01.

5.2 Atti e Canoni di polizia idraulica

Con l'approvazione della D.G.R. 7/7868 del 25 Gennaio 2002 per quanto concerne il reticolo idrico minore di competenza comunale, ove presente, le Amministrazioni Comunali dovranno provvedere ai seguenti atti relativi alla polizia idraulica:

- a) Disporre i provvedimenti autorizzativi e concessionari di polizia idraulica;
- b) Calcolo dei canoni di polizia idraulica;
- c) Disporre che il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica sia subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

Si riportano in allegato, a titolo informativo, i canoni regionali di polizia idraulica individuati secondo i valori indicati nella tabella dell'allegato F della D.G.R. 4229 del 23 ottobre 2015, specificando come La regione Lombardia riveda i suddetti canoni a cadenza annuale.

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA		
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
A	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts. e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini.	€ 1,50 per metro lineare Importo minimo € 75,00
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linea tecnologica con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	€ 3,00 per metro lineare Importo minimo € 150,00
Note per	Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come un'altra linea. Per manufatti di forma non circolare si riconduce alla superficie alla sezione del cerchio. Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti;	
A.1	per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali.	
A.2	Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.	
	Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con linee di fibre ottiche ai sensi dell'articolo 43 comma 2 della legge regionale 18 aprile 2012 n. 7 modificato dall'art. 6 comma 18 della legge regionale 31 luglio 2013 n. 5 sono esclusi dal pagamento dei canoni di Polizia Idraulica. Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente delibera di Giunta Regionale.	
C	Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi	
C.1	Ponte di collegamento a fondi interclusi.	€ 75,00
Note per	Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza fino a metri 5.00. Per quanto concerne il canone per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone meramente ricognitorio pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.	
C.1		
C.2	Passerelle - ponti - tombinature - sottopassi.	€ 4,00 per metro quadro Importo minimo € 150,00
Note per	Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale. Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone ha un costo di € 8,00 per metro quadro indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia.	
C.2		
Note per	Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla direttiva 4 delle norme di attuazione del PAI, approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006. Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione: € 2,00 per metro quadro (€ 4,00 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica) Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subirà variazione. Se un manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone subirà un aumento: € 8,00 per metro quadro (€ 16,00 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica) La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone più alto. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie Il raddoppio si applica su tutta la superficie dell'impalcato utilizzata per il calcolo del canone. Solo per i ponti adeguati e compatibili interferenti con i grandi fiumi, considerata il notevole sviluppo dell'impalcato, si stabilisce che per superficie superiore a 5.000 mq il raddoppio del canone si applica solo sull'area occupata dalle pile e dalle spalle.	
C.1		
C.2		

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
S	Scarichi	
S.1	Acque meteoriche e scarichi di fognature privati residenziali.	€ 75,00
Note per S.1	Il canone è applicato per ogni bocca di scarico.	
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	€ 150,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli Importo minimo € 150,00 Importo massimo € 1.500,00
Note per S.2	Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm € 150,00; da 16 a 30 cm € 300,00; da 31 a 45 cm € 450,00; ecc...) Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie alla sezione del cerchio.	
Note per S.1 S.2	<p>Al calcolo del canone per gli scarichi S.1 e S.2 sono applicati i seguenti parametri correttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scarichi dotati di vasca di accumulo in grado di trattenere le portate in arrivo e rilasciarle dopo l'evento di piena è applicata la seguente riduzione: € 75,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli; • scarichi che rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è applicato per intero; • scarichi esistenti non volanzati e/o non adeguati ai parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) è applicato il seguente aumento: € 300,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli. <p>Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente delibera, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico.</p> <p>Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi, che non rispettino i parametri del PTUA, potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere inseriti nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento delle opere.</p> <p>Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p>	
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane.	€ 450,00
Note per S.3	<p>I parametri correttivi per il calcolo del canone degli scarichi S.1 e S.2 non si applicano agli scarichi S.3;</p> <p>Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente delibera, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico.</p> <p>Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi che non rispettino i parametri del PTUA potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere inseriti nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento delle opere.</p> <p>Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p>	
T	Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi	
T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	€ 75,00
Note per T.1	<p>Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo degli importi per le rampe di collegamento agli argini/alzaie sia pedonali che carrabili. Nella stessa tipologia sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Le stesse modalità si applicano ai guadi.</p> <p>Il concessionario che utilizza una rampa privata di collegamento ad una argine ad uso viabilistico rilasciato ad un ente pubblico secondo la tipologia T.2 è comunque soggetto al pagamento del canone T.1 per l'utilizzo della rampa.</p> <p>La concessione è rilasciata per unità immobiliare servita.</p> <p>Se un transito con rampa o un guado consentono l'accesso a più unità immobiliari l'importo non può essere suddiviso fra più utilizzatori e ogni titolare paga l'intero importo in tabella.</p> <p>La manutenzione degli argini e delle rampe di collegamento ad altre strade di viabilità ordinaria sono a carico dell'autorità idraulica competente mentre la manutenzione delle rampe e dei guadi di uso privato è in capo ai concessionari.</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.</p> <p>Questa tipologia di canone è rilasciata a titolo gratuito agli operatori agricoli.</p>	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici).	€ 150,00 per chilometro Importo minimo € 150,00
Note per T.2	<p>Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail e rampe di collegamento fra gli argini/alzaie e le altre strade pubbliche connesse.</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.</p> <p>L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici (Vedi punto 1 delle Note Generali).</p>	
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici)	Gratuito
Note per T.3	<p>Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamento agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.</p>	

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 03 novembre 2015

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
O	Occupazione di aree demaniali	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 210,00 per ettaro Importo minimo € 150,00
Note per O.1.1	<p>In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente.</p> <p>Il canone si applica per ettaro.</p> <p>Gli interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito e sono soggetti a nulla-osta idraulico da rilasciare per singolo intervento.</p> <p>Gli interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito per estensioni fino ad 1 ettaro e sono soggetti a nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento.</p> <p>Ad ogni soggetto, sia persona fisica che giuridica, può essere concesso gratuitamente solo un'autorizzazione per anno solare. Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono affidate a titolo oneroso secondo la presente tipologia di canone O.1.1.</p> <p>I titolari di concessione o di nullaosta, di taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie.</p> <p>I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it.</p> <p>Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso la Sede Territoriale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni.</p> <p>L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali.	€ 170,00 per ettaro Importo minimo € 150,00
Note per O.1.2	<p>Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali.</p> <p>Il canone si applica per ettaro.</p> <p>L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.	€ 0,20 per metro quadro Importo minimo € 150,00
Note per O.2	<p>Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde:</p> <p>parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche (aeromodellismo, softair). Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi.</p> <p>Questo uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone.</p> <p>L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.3.1	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	€ 4,00 per metro quadro Importo minimo € 150,00
O.3.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	€ 2,00 per metro quadro Importo minimo € 1000,00
O.3.3	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	€ 1,00 per metro quadro Importo minimo € 2.000,00
O.3.4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	€ 0,50 per metro quadro Importo minimo € 10.000,00
Note per O.3	<p>Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso.</p> <p>Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, si computa come un'altra area pari alla superficie occupata dall'edificio indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia. Il costo al metro quadro così come l'importo minimo sono dipendenti dall'estensione del corpo di fabbrica.</p> <p>L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. Non rientrano in questa voce le difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso. Tali opere rientrano nella tipologia O.6 e sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.</p>	
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 41, comma 3, d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene.	Gratuito
Note per O.4	<p>Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati.</p> <p>Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno indicate in sede di concessione.</p>	
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 150,00
Note per O.5	<p>Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione.</p> <p>Non sono ammessi cartelli pubblicitari. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.6	Difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso.	Gratuito
Note per O.6	<p>Tali opere sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.</p>	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
O.7	Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti una concessione di derivazione di acqua pubblica.	Gratuito
Note per O.7	<p>Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canone per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.</p> <p>Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.</p>	

Note Generali

1. Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e s.m.i.), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.
2. Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a €.75,00 o €. 150,00 in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.
3. Nel caso di multi titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a 15,00 €.
4. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio, con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera (L.R. 10/2009 - Art. 6 - comma 3).
5. I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
6. I canoni per le escavazione di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica.
7. Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombinature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
8. Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.
9. I canoni indicati in tabella sono raddoppiati in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.
Le modalità di applicazione sono riportate nelle note specifiche di ogni tipologia di opere.
Il raddoppio dei canoni in caso di occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
10. I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppato per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia.
11. **Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, va applicato.**

6. DOCUMENTAZIONE SPECIALISTICA PER LE OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA IDRAULICO

Per le opere soggette ad autorizzazione e nulla osta idraulico dovranno essere prodotte documentazioni ed elaborati in adempimento alle normative vigenti in funzione della tipologia d'intervento.

In aggiunta si ritiene di segnalare l'opportunità di fornire le seguenti relazioni specialistiche:

	Relazione geologica	Relazione idrologica-idraulica	Relazione idraulica	Relazione Idro-geologica	Relazione agronomica	Relazione pedologica
Nuove edificazioni			*	*		
Ampliamento edifici esistenti			*	*		
Realizzazione di argini o casse d'espansione			*	*		
Ampliamenti funzionali e nuovi Impianti di trattamento di acque reflue			*	*		
Impianti di smaltimento rifiuti a tecnologia complessa			*	*		
Opere di difesa e sistemazione idraulica			*	*		
Realizzazione d'infrastrutture lineari (viabilità) e a rete per servizi pubblici essenziali e relativi impianti	*		*			
Attraversamenti di strutture e infrastrutture	*	*				
Attraversamenti in subalveo	*					
Attività estrattive	*					
Interventi di bioingegneria forestale e impianti di rinaturazione con specie autoctone	*				*	
Accumulo temporaneo di letame e realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli affluenti zootecnici						*
Scarico di acque meteoriche, di scolmatori troppo pieni acque fognarie, di acque fognarie depurate e acque industriali		*				
Dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche				*		
				(con prove di permeabilità dei terreni)		

Si sottolinea che l'Ente Competente potrà in ogni caso, a sua discrezione, richiedere ulteriori elaborati progettuali anche se non previsti nell'elenco proposto.